

Civile Sent. Sez. 1 Num. 7183 Anno 2019

Presidente: SCHIRO' STEFANO

Relatore: TRICOMI LAURA

Data pubblicazione: 13/03/2019

SENTENZA

sul ricorso 24620/2013 proposto da:

Zamparini Greta, Zamparini Silvana Rita, Zamparini Andrea Maurizio, Zamparini Paolo Diego, nonchè Zamparini Maurizio, in proprio e nella qualità di presidente e legale rappresentante della GASDA S.p.a., elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Monti Parioli n. 48, presso lo studio dell'avvocato Marini Giuseppe, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Corea Ulisse, Marini Renato, giusta procura speciale per Notaio dott.ssa Barbara Federici di Ancona – Rep. n. 829 del 29.10.2013, e giusta procura speciale per Notaio dott. Roberto Brezzi di Milano – Rep. n. 127654 del 28.10.2013;

1653
2018

-ricorrenti -

contro

Conforama Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30, presso lo studio dell'avvocato Fasano Oreste Michele, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Degli Occhi Cesare, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;

-controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

Zamparini Greta, Zamparini Silvana Rita, Zamparini Andrea Maurizio, Zamparini Paolo Diego, nonchè Zamparini Maurizio, in proprio e nella qualità di presidente e legale rappresentante della GASDA S.p.a., elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Monti Parioli n. 48, presso lo studio dell'avvocato Marini Giuseppe, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Corea Ulisse, Marini Renato, giusta procura speciale per Notaio dott.ssa Barbara Federici di Cupramontana (Ancona) – Rep. n. 829 del 29.10.2013, e giusta procura speciale per Notaio dott. Roberto Brezzi di Milano – Rep. n. 127654 del 28.10.2013;

-controricorrenti al ricorso incidentale-

avverso la sentenza n. 2801/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2018 dal cons. TRICOMI LAURA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto ricorso principale e assorbito l'incidentale condizionato;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato Corea che ha chiesto l'accoglimento;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Fasano che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Greta Zamparini, Silvana Rita Zamparini, Andrea Maurizio Zamparini, Paolo Diego Zamparini, nonché Maurizio Zamparini in proprio e quale Presidente e legale rapp.p.t. della GASDA SPA (già GASDA & C . S.A.P.A.) propongono ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano in epigrafe indicata con quattro mezzi, corredati da memoria ex art.372 cod. proc. civ. Conforama Italia SPA replica con controricorso e ricorso incidentale condizionato con due mezzi, al quale replicano i ricorrenti principali con controricorso; anche Conforama ha depositato memoria ex art.372 cod. proc. civ.

2. La controversia ha riguardato la richiesta di parziale riforma per inefficacia e nullità dei capi del lodo arbitrale, sottoscritto in data 14/11/2008 e comunicato in data 17/11/2008, nel quale il Collegio arbitrale aveva deciso *«sulle domande riguardanti (i) la dichiarazione di responsabilità dei convenuti (Zamparini) per le violazioni delle dichiarazioni rese e delle garanzie prestate nonché degli obblighi assunti con la sottoscrizione di due differenti contratti — rispettivamente di opzione e di acquisizione stipulati fra Conforama Holding S.A. e i Signori Zamparini in data 28 luglio 2000 — aventi per*

oggetto (...) l'esercizio del diritto di opzione da parte della società finalizzato all'acquisto della totalità delle azioni rappresentative del capitale sociale di Salzam Mercatone Holding SPA e della totalità della quota di partecipazione nel capitale sociale di Salzam SRL, non detenuta da quest'ultima società, (ii) la condanna al risarcimento dei costi, spese e danni, sofferti da Conforama Italia — quale titolare dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto suddetto a seguito della designazione effettuata da Conforama Holding S.A. a norma dell'art. 1401 c.c. — in relazione ed in conseguenza delle violazioni citate sub (i), oltre al pagamento delle spese arbitrali.» (fol. 8 della sent.).

Segnatamente le domande erano state focalizzate sugli obblighi assunti ai sensi dei paragrafi 5 e 7 del contratto di acquisizione ed il Collegio arbitrale così aveva provveduto, come sintetizzato nella sentenza impugnata: «1. Accertata la violazione da parte dei convenuti delle garanzie da essi prestate secondo quanto stabilito dall'art. V del contratto di acquisizione, nei termini e nei limiti di cui in motivazione, li condannava in solido fra loro al pagamento in favore di C. della complessiva somma di euro 6.401.007,30, oltre a interessi al tasso convenzionale a decorrere dal 24 marzo 2004 sino al saldo; 2. dichiarava inammissibili le domande proposte da Conforama nei confronti dei convenuti aventi ad oggetto l'accertamento di obblighi di garanzia dei convenuti stessi rispetto a passività di carattere potenziale; 3 respingeva tutte le altre domande, provvedendo sulle spese.».

In particolare il giudice arbitrale aveva ritenuto, per quanto interessa, che: «a) l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti in relazione all'art. 1495 c.c., per aver — la società — denunciato vizi e/o difetti della cosa oggetto di compravendita oltre il termine di un

anno previsto da tale norma — e la conseguente coeva eccezione di nullità della clausola contrattuale 7.01 nella misura in cui si sostanziava in un patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione — andava respinta; infatti tale costruzione, proprio perché volta ad equiparare la prestazione di garanzia alla promessa di determinate qualità della cosa compravenduta, appariva "difficilmente conciliabile con l'assunto dal quale si prendono le mosse, ossia la netta differenza esistente, sotto il profilo giuridico, tra il bene oggetto della compravendita e — le azioni o quote di partecipazione — il patrimonio sociale" (così pag. 49 del lodo); inoltre, un'interpretazione di tal fatta appariva contraria all'esplicita volontà negoziale desumibile dal testo contrattuale, volta espressamente ad escludere "ogni eventuale obbligo del compratore di denuncia od azione entro diversi termini comunque altrimenti fissati, anche a pena di decadenza" (così pag. 50 del lodo); b) parimenti infondata doveva ritenersi essere l'eccezione di decadenza sollevata dai convenuti Zamparini sotto un diverso duplice profilo, vale a dire (i) per mancato rispetto del termine di 36 mesi dalla data di esecuzione, da individuarsi non in quella in cui il contratto aveva avuto effettiva esecuzione ma in quella (10 gennaio 2001) in cui il contratto avrebbe dovuto essere eseguito ove la società avesse tempestivamente rispettato gli obblighi contrattuali relativi alla procedura necessaria per ottenere l'autorizzazione richiesta dalle norme europee Antitrust, (ii) ovvero per mancata osservanza del termine di trenta giorni lavorativi dalla scoperta — in capo al compratore degli eventi da ritenersi rilevanti per ritenere violata la garanzia prestata; infatti, con riguardo alla prima eccezione, non v'era dubbio che l'evento cui far decorrere il termine decadenziale

doveva essere quello certo e incontrovertibile dell'effettiva esecuzione del contratto; quanto al secondo, previsto dal paragrafo 7.02 del contratto, questo non poteva intendersi come avere natura decadenziale, per non avere le parti né esplicitamente né implicitamente stabilito che "dalla mancata osservanza del termine (sarebbe) derivata la perdita del diritto" (così pag. 54 del lodo);» (fol. 9/10 della sent. imp.).

3. La Corte territoriale, innanzi tutto, ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale, eccezione proposta da Conforama assumendo la natura di arbitrato internazionale del giudizio svoltosi in prima istanza, con la conseguente applicazione dell'art. 832 cod. proc. civ., nel testo vigente *ratione temporis*, che precludeva per tale tipologia di arbitrati la disamina di eventuali errori di diritto da cui il lodo fosse affetto. Secondo la Corte territoriale, infatti, l'avvenuta designazione da parte della società francese Conforama Holding SA della società italiana ex art.1401 cod. civ. faceva sì che quest'ultima avesse assunto gli obblighi della parte originaria con effetto *ex tunc* e con conseguente irrilevanza del dato relativo alla nazionalità della società contraente originaria.

Quindi la Corte territoriale, ritenuta inammissibile gran parte dei motivi di appello, in quanto volti al riesame del merito, ha focalizzato la sua attenzione sui due motivi afferenti alle garanzie collegate al patrimonio sociale (*businnes warranties*) sotto il profilo dell'errore di diritto, segnatamente concernenti l'eccezione di prescrizione e l'eccezione di decadenza. In particolare l'eccezione di decadenza era stata avanzata avendo riguardo al termine di trenta giorni lavorativi previsto dal contratto al par. 7.02 per la denuncia delle passività

opponibili ai venditori, in rapporto al diverso termine di trentasei mesi dalla data di esecuzione del contratto, indicato nel successivo par. 7.04 e per il quale era prevista per i venditori una esplicita esclusione di responsabilità per effetto dell'inutile decorso del termine stesso. Segnatamente, l'articolato convenzionale del contratto di acquisizione allegato al contratto di opzione prevedeva: «7.01 *Pagamenti dei Venditori: impregiudicato ogni altro diritto del Compratore, i Venditori saranno obbligato a pagare al compratore (od alla persona o persone indicate dallo stesso...) la percentuale rilevante di ogni passività delle Società comunque esistente al 31 dicembre 1999 e non risultante dai bilanci 1999 ovvero di qualsiasi passività derivante da atti e/o operazioni poste in essere dalle Società entro il 31 dicembre 1999 o da circostanze o situazioni di fatto esistenti a tale data e non risultanti dai Bilanci 1999...; 7.02 Procedura: ogniqualvolta si verifichi un evento o emerga una circostanza suscettibile di dare luogo a responsabilità dei Venditori a norma del paragrafo 7.01 si applicheranno le seguenti disposizioni i) .. il compratore darà, al più presto e in ogni caso entro il trentesimo giorno lavorativo successivo al momento in cui il legale rappresentante dello stesso ne sia venuto effettivamente a conoscenza, notizia di tale evento o circostanza ai Venditori, fornendone una descrizione documentata (nella misura del possibile) ed indicando, anche solo in via provvisoria, l'ammontare richiesto in dipendenza dello stesso ...; par. 7.04 esclusioni o limitazioni: in deroga alle disposizioni di cui al par. 7.01 in nessun caso i venditori saranno responsabili nei confronti del compratore a norme dello stesso in dipendenza o in difformità rispetto alle dichiarazioni e garanzie contenute al precedente articolo V nel caso in cui tali inadempimenti o difformità non siano stati denunciati dal*

Compratore ai venditori entro il trentaseiesimo mese dalla data di esecuzione, fatta eccezione per ...).» (fol. 17 della sent. imp.).

In proposito la Corte territoriale, disattendendo le tesi degli appellanti, ha confermato il lodo e statuito che le cosiddette *business warranties*, lungi dal rappresentare il veicolo attraverso il quale i venditori aveva promesso qualità essenziali dell'oggetto della compravendita di azioni, costituivano patti autonomi rispetto a quest'ultima frutto dell'autonomia negoziale, in quanto non attenevano all'oggetto immediato del negozio, ovvero la partecipazione sociale, ma alla consistenza o al valore del patrimonio; ha quindi escluso la applicabilità alle stesse della disciplina di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ricorso principale.

1.1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1490, 1492, 1494, 1495, 1497, 1418 e 2936 cod. civ. con riferimento all'eccezione di prescrizione del diritto di garanzia azionato da Conforama, eccezione respinta sia dal Collegio arbitrale che dalla Corte territoriale.

Innanzitutto viene richiamato il testo del par.5.01 del contratto di acquisizione, rubricato "Dichiarazioni e Garanzie dei venditori" relativo a «una serie di garanzie specifiche ed una serie di dichiarazioni aventi ad oggetto, tra l'altro, la situazione patrimoniale, la posizione finanziaria e l'andamento economico delle società allora facenti capo a Salazam Mercatone Holding SPA, nonché le passività esistenti in capo alle medesime, le proprietà mobiliari e immobiliari delle stesse, la loro posizione fiscale e previdenziale, i contenziosi di qualsiasi natura di cui erano parte ed i contratti ed i rapporti rilevanti

ad essi facenti capo» (fol. 22/23 del ricorso); quindi vengono ripercorsi gli obblighi - assunti dai venditori nei confronti del compratore, con il par.7 del contratto di acquisizione "Diritti del compratore" - di pagamento, fermo ed impregiudicato ogni altro diritto, della "percentuale rilevante" (come meglio specificata in contratto) di passività della Società non risultanti dai Bilanci 1999 o derivanti da vicende anteriori non risultanti dai Bilanci indicati, di minusvalenze di poste iscritte all'attivo dei Bilanci 1999 e dei danni che non si sarebbero verificati se le dichiarazioni e le dichiarazioni dei Venditori di cui all'art.5 fossero state esatte e conformi al vero.

Secondo i ricorrenti tali garanzie erano soggette al termine annuale di prescrizione previsto dall'art.1495 cod. civ., decorrente nella specie dalla data di esecuzione del contratto (29/3/2001) in quanto le clausole in questione relative alla cessione della partecipazione azionaria, dovevano essere qualificate come "promesse di qualità della cosa venduta" con conseguente applicabilità degli artt. 1495 e 1497 cod. civ. - a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello -. Sostengono, quindi, che il disposto del par. 7.04 del contratto di acquisizione, secondo il quale l'azione di garanzia avrebbe dovuto essere esercitata "entro il trentaseiesimo mese" doveva ritenersi nulla ai sensi dell'art.2936 cod. civ., in quanto volta ad estendere il termine inderogabile annuale fissato *ex lege*.

1.1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1490, 1492, 1494, 1495, 1497, 1418 cod. civ. con riferimento all'eccezione di decadenza riferita al termine di trenta giorni previsto al par. 7.02 del contratto di acquisizione per la denuncia dell'esistenza delle passività.

Sostengono i ricorrenti che tale termine costituiva un'estensione convenzionale del termine decadenziale previsto dall'art.1495 cod. civ.

1.1.3. I motivi primo e secondo, da trattarsi congiuntamente perché connessi, sono infondati.

1.1.4. Osserva la Corte che, come già affermato, *«La cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale - e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione - possono giustificare l'annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell'art.1497 cod. civ., la risoluzione per difetto di "qualità" della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.»* (Cass. n. 16031 del 19/07/2007), tanto che *«In caso di compravendita delle azioni di una società, che si assume stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, senza che il venditore abbia prestato alcuna garanzia in ordine alla situazione patrimoniale della società stessa, il valore economico dell'azione non rientra tra le qualità di cui all'art. 1429 n. 2 cod. civ., relativo all'errore essenziale. Pertanto, non è configurabile un'azione*

di annullamento della compravendita basata su una pretesa revisione del prezzo tramite la revisione di atti contabili (bilancio e conto profitti e perdite) per dimostrare quello che non è altro che un errore di valutazione da parte dell'acquirente, anche quando il bilancio della società pubblicato prima della vendita sia falso e nasconda una situazione tale da rendere applicabili le norme in materia di riduzione e perdita del capitale sociale.» (Id. Cass. n. 16031/2007)

In proposito, sia pure in fattispecie diversa, il principio secondo il quale *«l'oggetto immediato della vendita di azioni è la partecipazione sociale e si estende alla consistenza o al valore del patrimonio solo per effetto di specifiche pattuizioni, frutto di autonomia contrattuale»* è stato confermato (Cass. n. 17948 del 19/10/2012).

Sulla scorta di tali premesse, recentemente, è stato quindi chiarito che *«Nella vendita di partecipazioni sociali, la clausola con la quale il venditore si impegna a tenere indenne il compratore dalle sopravvenienze passive nel patrimonio della società ha ad oggetto una prestazione accessoria e non rientra, quindi, nella garanzia di cui all'art. 1497 cod. civ., che attiene, invece, alle qualità intrinseche della cosa, esistenti al momento della conclusione del contratto. Pertanto, il diritto del compratore all'indennizzo, fondato su detta clausola, non è soggetto alla prescrizione annuale ex artt. 1495 e 1497 cod. civ., bensì alla prescrizione ordinaria decennale.»* (Cass. n. 16963 del 24/07/2014).

Nel caso in esame, come riconosciuto dalla Corte di appello, ricorrono di patti autonomi di garanzia rispetto alla compravendita delle partecipazioni societarie, in quanto non attengono all'oggetto immediato del negozio, anche se funzionalmente collegati a quest'ultimo, come si evince chiaramente dal tenore letterale dei

paragrafi contrattuali relativi e dall'oggetto delle garanzie prestate, di guisa che detti patti costituiscono un'autonoma regolamentazione della garanzia e non ricadono nell'ambito di applicazione degli artt.1495 e 1497 cod. civ. , per vizi della cosa venduta e/o mancanza di qualità.

Ne consegue che ai patti in esame, a fronte del cui inadempimento – peraltro - è previsto un indennizzo e non la possibilità di risoluzione del contratto di acquisto delle azioni, non sono applicabili gli artt.1495 e 1497 cod. civ.

1.2.1. Con il terzo motivo ed il quarto motivo, proposti in via subordinata, si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia (il terzo) e difetto assoluto di motivazione (il quarto) circa la operatività nella fattispecie in esame della intervenuta decadenza convenzionale (trenta giorni per la comunicazione delle passività dal momento dell'accertamento).

1.2.2. I due motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti.

1.2.3. Invero la Corte di appello non ha in alcun modo pronunciato e motivato sulle decadenze connesse ai patti autonomi di garanzia assunti dal venditore nei confronti del compratore e, contrariamente a quanto sembra assumere la Corte territoriale le considerazioni svolte per respingere i primi due motivi, concernenti la non applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 1495 e 1497 cod. civ. al caso di specie, non sono idonee a giustificare il rigetto del terzo e quarto motivo.

2. Ricorso incidentale condizionato.

2.1.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1362, 1401, 1404 cod. civ.

e 829, 832 e 838 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

La censura afferisce al rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'arbitrato, proposta dalla società sulla considerazione che si sarebbe trattato di arbitrato internazionale in quanto una delle parti del contratto di opzione e del conseguente contratto di acquisizione era la C.H. S.A. società di diritto francese che aveva poi nominato, ai sensi dell'art. 1401 cod. civ. Conforama, odierna ricorrente incidentale, come soggetto nei confronti del quale si sarebbero prodotti gli effetti del contratto da essa stipulato, con la conseguente applicabilità dell'art. 832 cod. proc. civ. (nel testo vigente *ratione temporis*), che precludeva, in presenza di arbitrati di tale specie, la disamina di eventuali errori di diritto di cui fosse stato affetto il lodo impugnato ai sensi dell'art. 829, II comma cod. proc. civ.

2.1.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia circa l'inammissibilità dei motivi di appello di controparte concernenti la prescrizione e decadenza dalla domanda di indennizzo.

2.2.1. L'esame del primo motivo del ricorso incidentale condizionato si impone in conseguenza dell'accoglimento del terzo e quarto motivo del ricorso principale, sussistendo l'interesse al suo esame.

2.2.2. Il primo motivo va accolto perché fondato.

2.2.3. L'art. 832 cod. proc. civ., nel testo applicabile *ratione temporis*, vigente prima della riforma introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n.40 così prevedeva:

«CAPO SESTO. Dell'arbitrato internazionale – Art.832 (Arbitrato internazionale)»

«Qualora alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero oppure qualora debba essere eseguita all'estero una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce, le disposizioni dei capi da I a V del presente titolo si applicano all'arbitrato in quanto non derogate dal presente capo.

Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.»

2.2.4. Come questa Corte ha già avuto di affermare, con principi a cui si intende dare continuità *«Nel sistema delineato dalla L. 4 gennaio 1994, n. 25, che tra le innovazioni più significative ha introdotto la fattispecie dell'arbitrato internazionale, è stata recepita la definizione dell'istituto data dalla Convenzione di Ginevra del 21 aprile 1961, resa esecutiva in Italia con L. 10 maggio 1970, n. 418; ed ispirata al modello elaborato dalla Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), prevedendo quale criterio di identificazione della natura internazionale dell'arbitrato quello della residenza o della sede effettiva all'estero di almeno una delle parti alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso, ovvero, in via alternativa, quello fornito dalla previsione che una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce debba essere eseguita all'estero. Restano così individuati due alternativi indici di internazionalità, l'uno soggettivo e l'altro oggettivo, a fronte dei quali si profila del tutto irrilevante la nazionalità dei titolari del rapporto in contestazione, ben potendo configurarsi arbitrati internazionali tra cittadini italiani e, per converso, arbitrati domestici tra stranieri»*

(Cass. n.1102 del 22/01/2010; cfr. anche Cass. n.9268 del 21/04/2011).

Invero la natura internazionale dell'arbitrato, cui consegue l'esclusione dell'impugnabilità dell'arbitrato per inosservanza delle regole di diritto, attraverso il collegamento con l'art. 838 cod. proc. civ., va ricondotta ai due criteri alternativi sopra menzionati ed il primo di detti criteri, di tipo soggettivo - invocato nel caso in esame - qualifica come arbitrato internazionale quello in cui una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero al momento della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso, fattispecie che ricorre nel caso in esame perché risulta pacifico in atti (v. pag. 13 della sentenza impugnata e pag.6 del controricorso Zamparini e GASDA SPA al ricorso incidentale condizionato di Conforama Italia SPA) che al momento della sottoscrizione della clausola una delle parti era la Conforama Holding SA società con sede in Francia.

2.2.5. La Corte di appello di Milano ha tuttavia rigettato l'eccezione d'iammissibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale, sollevata dalla Conforama Italia SPA, osservando, sulla base della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.7217/2013), che l'intervenuto subentro di Conforama Italia SPA nel rapporto di cui era in origine titolare la società francese Conforama Holding SA, per effetto della dichiarazione di nomina di quest'ultima, ha comportato per la subentrante l'acquisto dei diritti e l'assunzione degli obblighi della parte originaria con effetto *ex tunc*, con la conseguente irrilevanza del dato relativo alla nazionalità della società originaria contrente «dovendosi fondatamente ritenere che *ab initio*, nessuna delle parti contraenti fosse da considerarsi estera».

2.2.6. Va tuttavia rilevato che la Corte territoriale non ha tenuto conto, né ha in alcun modo motivato sul punto, della clausola contrattuale (art.2.2. del contratto di acquisizione *inter partes*), in forza della quale il compratore sarebbe rimasto «in ogni modo responsabile in solido» con la persona nominata del corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni derivanti al contratto, clausola che andava invece valutata e interpretata al fine di poter affermare o escludere che Conforama Holding SA fosse rimasta comunque parte del rapporto contrattuale, a cui ineriva la clausola compromissoria, e che l'arbitrato in questione potesse o non configurarsi come arbitrato internazionale ai sensi degli artt.832 e 838 cod. proc. civ., vigenti e applicabili *ratione temporis* alla fattispecie dedotta in giudizio.

2.3.1. Il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato è assorbito dalle statuizioni assunte in merito al ricorso principale.

3. In conclusione, vanno accolti i motivi terzo e quarto del ricorso principale, infondati i motivi primo e secondo, e va accolto il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di appello di Milano per il riesame alla stregua dei principi espressi, nei limiti dei motivi accolti, e per la liquidazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

- Accoglie i motivi terzo e quarto del ricorso principale, infondati i motivi primo e secondo, ed accoglie il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa

composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il giorno 10 ottobre 2018,